



n. 356/15 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA – Sezione lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficio del Giudice del Lavoro di 2^a grado composto dai seguenti magistrati:

dott. Alessio Gianluca Presidente

dott. Annalisa Multari Consigliere

dott. Annalisa Del Col Giudice Ausiliario di Corte d'Appello relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 356 del Ruolo Generale dell'anno 2015, promossa da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PAIDEIA (C.F. e P.I. 03765500271) in persona del legale rappresentante *pro tempore* e **ANEMOS S.r.l.** in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. e P.I. 02429540301), entrambe rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in calce al ricorso in appello, dall'avv. Angela Grego (C.F. GRG NGL 80A45 H703Y- pec angela.grego@avvocatiordenone.it) e dall'avv. Egidio Felice Egidio (C.F. GRG NGL 80A45 H703Y - pec avv_egidio@pec.it), presso il secondo domiciliati in Venezia-Mestre, Via Costa 20/a;

appellanti

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tagliente (C.F. TGL LDA 59P14 L049K - pec: avv.aldo.tagliente@postacert.inps.gov.it) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Paolo Castellini in Roma rep. N. 80974/21569 del 23/07/2015, elettivamente



domiciliato in Dorsoduro 3500/D, Venezia;

appellato

Oggetto: Appello avverso la sentenza non definitiva n. 1168/12 depositata in data 12.12.2012 e la sentenza definitiva n. 851/14 depositata in data 26.11.2014 del Tribunale di Venezia;

In punto: Opposizione a cartella esattoriale

Causa discussa e decisa all'udienza del 07.11.2019 sulle seguenti:

CONCLUSIONI

delle appellanti: In via preliminare di rito e di merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs. 276/03 e successive modifiche, accertare e dichiarare che la società Bibione Spiaggia srl, nella qualità di committente del contratto di appalto, non è stata convenuta nel giudizio di primo grado, pur essendo litisconsorte necessario in forza della richiamata normativa, e per l'effetto della declaratoria di cui sopra, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. in via rescissoria Voglia dichiarare la nullità/annullabilità delle sentenze impugnate, con ogni effetto di legge. Nel merito e in via principale: 1. Riformare e/o annullare la integrale riforma della sentenza non definitiva ex art. 429 del Tribunale di Venezia – sezione lavoro – n. 1168/12 emessa in data 12.12.2012, depositata in cancelleria in pari data, seguita dalla sentenza definitiva resa nella causa di lavoro rg n. 935/2011, G.I. dott.ssa Ferretti e depositata in cancelleria in data 27.11.14, per i motivi esposti in fatto e in diritto, e conseguentemente annullare la cartella esattoriale n. 11920110002836548 e ogni atto presupposto e consequenziale. 2. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. Con ogni più ampia riserva di formulare domande ed eccezioni nei termini di legge.

dell'appellato: a) rigettarsi l'appello confermando integralmente le sentenze impugnate; b) accertare e dichiarare in ogni caso l'obbligo contributivo per la somma che verrà ritenuta come dovuta all'esito del giudizio, con le connesse somme



aggiuntive e condannare al relativo pagamento la società opponente, con conferma della cartella nella somma corrispondente; c) con vittoria di spese e onorari del grado, oltre rimborso forfettario 15 %.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Paideia ed Anemos Srl, società di animazione, impugnava la cartella esattoriale n. 11920110002836548 con cui ENPALS, tramite la concessionaria Equitalia Polis Spa, si era attivata per la riscossione di € 85.217,94 per omesso versamento di contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo speciale per calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti.

La pretesa era fondata sul verbale di accertamento n. 01432009VEVE di data 27.11.2009 relativo a 63 lavoratori che ebbero a svolgere attività di animatori addetti ai servizi di intrattenimento nella spiaggia di Bibione nel periodo 2007-2009. Il verbale traeva fonte dalle attività ispettive svolte nel mese di agosto 2009 presso l'arenile di Bibione: l'Istituto riteneva che 63 lavoratori, animatori addetti ai servizi di intrattenimento presso la detta spiaggia (in concessione alla Società Bibione Spiaggia S.r.l. che aveva appaltato attività di animazione ad Anemos Srl la quale si era avvalsa di giovani appartenenti all'associazione Paideia), dovessero qualificarsi come "lavoratori dello spettacolo".

2. Con sentenza non definitiva n. 1168/12 il Tribunale rigettava l'opposizione e dichiarava dovuti i contributi ENPALS in riferimento ai lavoratori oggetto di accertamento per gli anni 2007-2009, provvedendo separatamente ad un supplemento di istruttoria per la determinazione del *quantum*.

Riteneva il giudice che gli associati di Paideia andavano ascritti alla figura dell'animatore turistico, ricordando che il DPR n. 203 del 1993 definisce tali lavoratori come coloro che *in strutture ricettive connesse all'attività turistica organizzano giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti delle strutture medesimo/svolgono attività ascrivibili al settore dello spettacolo* ed osservando che



tale provvedimento normativo ha proseguito sulla via di un “progressivo ampliamento della concezione di spettacolo”, già attuato in precedenza con le norme che avevano esteso la tutela assicurativa a figure prima escluse, quali i *disc-jockey*, gli addetti alle agenzie ippiche etc.. Richiamava, inoltre, il Tribunale l’interpretazione giurisprudenziale offerta da Cass. 9996/09, 3219/06 e 15208/04, in cui si pone in luce che l’animazione si sostanzia nella messa in opera di una molteplice serie di attività, non necessariamente artistiche, accomunate dalla finalità di garantire momenti di svago e di gratificazione agli ospiti delle strutture turistiche. Le attività svolte dagli associati di Paideia era consistite in organizzazione di giochi, tornei, attività sportive e motorie, escursioni e gite, *miniclub* ed intrattenimenti per bambini e rientravano tutte perciò nel concetto di “animazione” come appena definito, anche se svolte nel litorale della spiaggia di Bibione frequentata gratuitamente da un vasto pubblico, in quanto anch’essa qualificabile come struttura turistica volta ad attirare i vacanzieri.

Il Tribunale escludeva che gli animatori di Paideia possano essere qualificati come sportivi dilettanti e che i compensi erogati possano qualificarsi come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co 1 del DPR 917/86 con esclusione dell’obbligo contributivo, mancando il requisito dei compensi da parte del CONI o da federazione sportiva o da organismo dagli stessi riconosciuto.

Il giudice negava anche fondamento alla tesi che invocava l’esonero di cui all’art. 1 co. 188 della L. 296/06, in quanto la norma si riferisce solo ai giovani (o agli ultrasessantacinquenni) che si esibiscono dal vivo in spettacoli, considerato che l’attività degli animatori di cui si discute era tutt’altra.

Riteneva infondata, inoltre, la doglianza relativa all’applicazione della sanzione civile come prevista per l’ipotesi di evasione, posto che vi è evasione quando è omessa la denuncia contributiva, come nel caso, né è possibile applicare la sanzione ridotta perché non vi è contrasto giurisprudenziale, quantomeno nell’ultimo decennio.

3. Dopo aver espletato consulenza tecnica per l’accertamento e la determinazione dei



contributi dovuti, alla luce delle contestazioni svolte dalle opposenti, con la sentenza definitiva n. 851/2014 il Tribunale dava atto che il CTU aveva accertato che la cartella impugnata conteneva degli errori e condannava l'Associazione Paideia e in via solidale Anemos S.r.l. a corrispondere all'ente € 63.489,44 per contributi evasi afferenti al periodo 2007-2008 oltre ad € 21.108,14 per somme aggiuntive calcolate alla data del verbale di accertamento e a quelle maturate successivamente, compensando fra le parti le spese,.

4. Con ricorso in appello tempestivamente promosso l'Associazione Paideia e Anemos S.r.l. hanno impugnato le decisioni, censurandole in base ai motivi che di seguito si esporranno.

All'udienza del 23.02.2017 si concedeva termine per notifica all'INPS, non costituito, del decreto di anticipazione dell'udienza e, costituitosi l'INPS - che chiedeva il rigetto del gravame e, in ogni caso, la condanna al pagamento dei contributi ritenuti dovuti all'esito del giudizio, oltre somme aggiuntive - all'udienza del 06.04.2017, si aggiornava la procedura per opportuna trattazione congiunta con altra procedura n. 675/13 RG pendente *inter partes*. Alle successive udienze si invitava l'INPS a produrre conteggi e all'udienza del 24 maggio 2018 il Collegio invitava l'appellante a dimettere il fascicolo documenti del primo grado del giudizio contenente la cartella impugnata ed i verbali Enpals; con successiva ordinanza si invitava a riferire se si fosse fatto ricorso a definizione agevolata e l'appellante riferiva in senso negativo.

Da ultimo, all'udienza del 7 novembre 2019, mutata la composizione del Collegio, la controversia è stata discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza ed allegato al verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Preliminarmente le appellanti assumono violazione dell'art. 29 D. Lgs 276/03 e la nullità della sentenza di primo grado per *error in procedendo*, violazione del litisconsorzio necessario in causa inscindibile per mancata partecipazione al giudizio



di primo grado della società Bibione Spiaggia S.r.l., gestore dell'arenile pubblico di Bibione.

Secondo le appellanti, in ipotesi di litisconsorzio necessario, il vizio di mancata integrità del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ed è questo il caso, perché ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 276/03 si instaura un litisconsorzio necessario fra committente ed appaltatore, nel caso fra Bibione Spiaggia ed Anemos.

Il giudice di primo grado, pur riconoscendo che il servizio di intrattenimento dei frequentatori dell'arenile di Bibione era stato affidato ad Anemos da Bibione Spiaggia Srl, avrebbe illegittimamente omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio.

6. La doglianza non è fondata.

Osserva il Collegio che l'art. 29 del D. Lgs n. 276/03 si limita a prevedere l'obbligazione solidale del committente imprenditore, laddove il litisconsorzio necessario fra il datore di lavoro e la società committente è stato introdotto nel 2012 (art. 21 co.1 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni nella L. 4 aprile 2012 n. 35 e art. 4, co. 31 lett. a) e b) della L. 28 giugno 2012 n. 92) e conseguentemente non si applica a fattispecie perfezionate anteriormente all'entrata in vigore della norma (28.06.2012), laddove il ricorso in primo grado risulta introdotto nell'aprile 2011.

L'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, non prevedeva, sino alle novelle legislative del 2012, un regime di sussidiarietà, delineando una obbligazione solidale in senso stretto, con conseguente irrilevanza di un litisconsorzio necessario tra debitore principale (datore di lavoro-appaltatore) e condebitore (committente), come chiarisce Cass. Lav. n. 444/2019.

D'altro lato, come rilevato da INPS richiamando Cassazione civile n. 2854/2016, *“L'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto,*



avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (per tutte: Cass. 30 maggio 2008, n. 14469; Cass. 21 novembre 2006, n. 24680; cfr. pure Cass. S.U. 18 giugno 2010, n. 14700, secondo cui nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poichè quest'ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili.”

7. Nel primo motivo d'appello concernente la sentenza non definitiva le appellanti lamentano *error in iudicando*, errata qualificazione giuridica, violazione di legge ed in particolare violazione dell' art. 3 dal punto 1 al punto 14 del D. Lgs. Cps N. 708/47 e succ. mod. ed integrazioni, del D.M. 15.03.2005, della circolare Enpals n. 7 del 30.03.2006.

Eccepiscono, inoltre, difetto dei presupposti, illogicità della motivazione rispetto al quadro probatorio, violazione della circolare Enpals n. 13 del 07.08.06.

Secondo gli appellanti i 63 studenti non vanno considerati “lavoratori dello spettacolo” per essere assoggettati ai contributi Enpals ex art. 3 del D. Lgs. Cps n. 708/47, ma devono essere inquadrati nell'ambito della normativa dei “redditi diversi” ex art. 67 TUIR comma 1 lett. m, con la conseguenza che i contributi non sono dovuti.

Il Tribunale avrebbe erroneamente operato una astratta sussunzione della fattispecie nell'ambito dell'art. 3 del DLCPS nr. 798/47, con un *iter* motivazionale che ruota intorno ad un'erronea interpretazione normativa e su richiami giurisprudenziali non adattabili al caso di specie.

Il Tribunale, infatti, fa riferimento a strutture ricettive ed ai relativi clienti, richiamando Cass. 9996/09, 3219/06 e 15208/04, omettendo di calarsi nella particolare vicenda fattuale, in cui non v'è alcuna struttura ricettiva o villaggio, ed in cui non vi sono “clienti”, in cui cioè non vi è un rapporto sinallagmatico in base al



quale dietro corrispettivo viene offerta una vacanza con incluse prestazioni di svago, sport e spettacolo.

Nel caso gli studenti dell'associazione sportiva, non dipendenti della società di animazione, operavano, invece, lungo l'arenile pubblico ove transitavano migliaia e migliaia di turisti, collocandovi *stands* al fine di intrattenimento per scopi aggregativi sul territorio.

Il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che il Comune di San Michele al Tagliamento/Bibione, attraverso la società Bibione Spiaggia S.r.l. che gestisce l'arenile, aveva affidato ad Anemos Srl il compito di eseguire attività di animazione e di diffusione della cultura dello sport, qualificabile ex art. 39-quater L. 222/2007 come manifestazione di intrattenimento, appunto, per scopi aggregativi.

Secondo le appellanti il Tribunale ha errato nel ritenere che la circostanza che l'attività si era svolta sull'arenile pubblico fosse stata tardivamente allegata, trattandosi di circostanza di fatto presente in tutti i documenti di causa ed ha comunque errato nel ritenere che la spiaggia potesse essere assimilata ad una struttura ricettiva, quale un villaggio, un locale, un luogo circoscritto ove si organizza una festa.

Evidenza che la spiaggia di Bibione è un luogo pubblico e si estende per 8 km, con milioni di turisti in transito; secondo la parte appellante in siffatte condizioni trasformare gli studenti dell'associazione presenti sulla spiaggia in lavoratori dello spettacolo tradisce lo spirito della legge.

8. Il motivo è infondato e va rigettato.

Il fatto che l'attività di animazione turistica assimilabile all'attività di spettacolo sia stata svolta nell'arenile pubblico e non in strutture ricettive turistiche private non è determinante per negare l'obbligo contributivo, poiché l'attività rimane qualificabile come di "intrattenimento per i turisti" nel senso ritenuto da Cass. n. 9996/09, richiamata dal primo giudice, dovendosi ritenere, come evidenziato anche da INPS, che gli stabilimenti balneari rientrino nelle strutture turistiche, essendo irrilevante che



la spiaggia si estenda per chilometri e che sia frequentata da moltissimi turisti.

L'arenile di Bibione, come ogni arenile pubblico, è organizzato e strutturato in vari stabilimenti ove vengono forniti servizi alla persona (ristorazione, doccia, *toilette*) e accessori da spiaggia (ombrellone, sdraio etc.) a pagamento.

Il d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, istitutivo dell'Enpals, richiamato dall'appellante, elenca una serie di figure professionali identificate come «lavoratori dello spettacolo», tenute ad iscriversi ed a contribuire al suddetto e specifico Ente previdenziale.

L'art. 3, comma 2, prevede espressamente la possibilità di estendere in tempi successivi ad altre categorie di lavoratori, diverse da quelle elencate, l'obbligo assicurativo, per mezzo di un decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministero del Lavoro. In applicazione di detta norma, l'assicurazione Enpals è stata progressivamente allargata, via via, a nuove figure professionali, estranee ad una nozione di «spettacolo» in senso stretto e la cui esistenza, in molti casi, non era neppure ipotizzabile nel 1947. A titolo esemplificativo si ricorda l'inclusione di presentatori e *disk-jockey* (D.P.R. n. 207/1987), indossatori e tecnici delle manifestazioni di moda (D.P.R. n. 203/1987), prestatori d'opera addetti ai totalizzatori di cinodromi, sale da corsa ed agenzie ippiche (D.P.R. n. 1006/1986).

9. Con il D.P.R. n. 203/1993 l'obbligo assicurativo è stato esteso agli «animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica», con la seguente espressa motivazione: «[...] considerato che gli animatori [...] organizzano giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti delle strutture medesime/svolgono attività ascrivibile al settore dello spettacolo [...]».

Successivamente, con il d.m. 10 novembre 1997, attuativo del d.lgs. n. 182/1997, relativo al regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, questi ultimi sono stati raggruppati nelle seguenti tre categorie: i lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione o realizzazione di spettacoli; quelli che prestano a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla prima categoria e, infine, coloro che prestano attività a tempo indeterminato.



Per ogni categoria è richiesto un numero specifico e differenziato di giornate lavorative utili ai fini della maturazione di un'annualità pensionistica. La prima sottocategoria contempla espressamente gli animatori turistici.

La normativa, infine, è stata nuovamente modificata dall'art. 43, comma 2, l. n. 289/2002, che ha rimesso ad un decreto del Ministero del lavoro, su eventuale proposta dell'Enpals, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il compito di provvedere periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nei campi dello spettacolo e dello sport, al fine di adeguare l'elenco degli obbligati all'assicurazione Enpals. In attuazione di detta norma sono stati pubblicati i decreti del Ministero del Lavoro 15 marzo 2005, volti ad adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso l'Ente previdenziale dello Spettacolo. Oltre ad includere nuove figure professionali (quali cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala e fotomodelli) i decreti ministeriali hanno nuovamente inserito nell'elenco gli animatori in strutture turistiche e di spettacolo.

10. Alla luce dell'evoluzione normativa appena richiamata, si deve ritenere col primo giudice, nel caso concreto, che gli studenti reclutati da Anemos per svolgere intrattenimento sull'arenile debbano qualificarsi come "animatori in strutture turistiche o di spettacolo", non avendo rilevanza, come detto, che l'attività sia stata svolta lungo la spiaggia pubblica, che senz'altro costituisce una struttura turistica, tant'è che gli studenti prestavano la propria attività proprio per intrattenere i turisti che la frequentavano.

Gli studenti in questione collocavano *stands* sull'arenile, organizzando giochi, tornei, attività sportive, attività motorie di vario tipo, escursione e gite, attività di animazione in *miniclub* e intrattenimento dei bambini più piccoli (ginnastica dolce, aerobica, *body tonic*, balli di gruppo, *stretching*, giochi di intrattenimento per bambini dai 3 ai 5 anni < *baby club*> e dai 6 ai 12 anni < *mini club*>, *acquagym*, *beach volley* e calcetto come descritto nel verbale Enpals del 27.01.10): attività che altro non può qualificarsi come di "animazione".



L'asserita ulteriore finalità di intrattenimento "per scopi aggregativi sul territorio" dell'attività posta in essere dagli studenti non fa certo venire meno una tale qualificazione dell'attività medesima.

Le risultanze istruttorie nel complesso considerate depongono nel senso indicato dal primo giudice di qualificazione degli studenti quali "animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica".

Come già sopra esposto, l'evoluzione normativa è nel senso di un ampliamento della nozione di "spettacolo", con inclusione di tutte quelle attività assimilabili che via via nel tempo si sono venute a realizzare e che non erano previste nell'iniziale normativa risalente al 1947.

L'occasionalità o la saltuarietà dell'attività lavorativa retribuita, come nel caso, non fa venir meno l'obbligo di versare i contributi, dal momento che il regime speciale ENPALS è sorto proprio per garantire una protezione previdenziale a soggetti che ne sarebbero stati privi, in cui il calcolo ed il versamento della contribuzione, fra l'altro, vengono effettuati sulla base della retribuzione individuale giornaliera, a differenza del regime AGO.

Come osserva la Suprema Corte *"l'evoluzione normativa del concetto di spettacolo è stata quella di estendere sempre più l'assicurazione Enpals – di concerto peraltro con la tendenza ravvisata da più parti alla cd spettacolarizzazione di settori che prima erano estranei allo spettacolo, che è culminata con la modifica della disposizione fondamentale in materia, ossia del D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, perchè - mentre ai sensi di detta disposizione la delega alla estensione della tutela Enpals ad altre categorie professionale era limitata "ai lavoratori dello spettacolo" - attualmente, ai sensi della citata disposizione della L. n. 289 del 2002, la estensione avviene al di fuori di quello stretto limite, stante la formula più ampia che contempla le figure professionali "operanti nel campo dello spettacolo e dello sport" (Cass. n.16253/2018 relativa all'iscrizione all'Enpals dei disk-jockey).*



Nell'ambito della categoria di "animatore" in strutture turistiche rientrano senz'altro i soggetti che realizzano, come nel caso, attività ricreative, sportive, culturali per i turisti che frequentano gli stabilimenti balneari.

11. Nel secondo motivo, riferito alla sentenza definitiva, le appellanti evidenziano violazione di legge, violazione del principio dell'onere probatorio, violazione dell'art. 2697 c.c.

Ricordano di aver denunciato nel ricorso introduttivo che la cartella esattoriale conteneva plurimi errori di calcolo e che il Tribunale aveva disposto una CTU formulando al consulente il quesito di *accertare in base agli atti e documenti di causa, ... l'esatto ammontare dei contributi dovuti dalla ricorrente verificando la presenza di eventuali errori nella cartella esattoriale.*

Si dolgono che il CTU, dopo aver accertato che la cartella conteneva calcoli sanzionatori riferiti ad un altro verbale, abbia proceduto ad eseguire *ex novo* illegittimamente il calcolo dei contributi dovuti, laddove l'incarico era di procedere alla verifica di corrispondenza dell'esatto ammontare dei contributi per, eventualmente, rettificarli.

Quindi, secondo le appellanti, il giudice nel recepire il portato della CTU si sarebbe sostituito all'amministrazione, sanando una cartella radicalmente nulla perché riferita ad un'altra vicenda.

Inoltre evidenziano che il giudice avrebbe omesso di pronunciare circa le somme aggiuntive e gli interessi.

A dire delle appellanti, è poi assurdo che il Tribunale abbia condannato al pagamento delle somme aggiuntive, omettendo di pronunciarsi su quanto era stato denunciato al riguardo nel ricorso introduttivo.

12. Anche tale motivo d'appello è infondato.

In contraddittorio con i consulenti di parte sono state verificate in primo grado dal consulente tecnico una ad una le giornate lavorate da ciascun collaboratore sulla base delle dichiarazioni degli stessi e sono stati redatti dal CTU dei prospetti, con



ricalcolo dei contributi dovuti, condivisi dai consulenti di parte.

Veniva riscontrato dal CTU che nella cartella di Equitalia mancavano i contributi del mese di giugno 2007, mentre erano presenti somme relative al verbale di accertamento redatto dagli ispettori presso l'arenile di Lignano (e non di Bibione).

Il CTU precisava che le somme aggiuntive sono state calcolate alla data della redazione del verbale di aggiornamento, con impegno di INPS a comunicare ad Equitalia le somme aggiuntive maturate alla data di iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Il verbale di accertamento n. 01432009VEVE del 27.11.2009 riporta un importo di contributi evasi per Euro 63.936,67 e di Euro 21.281,27 per somme aggiuntive per complessivi Euro 85.217,94.

La cartella di pagamento Equitalia porta invece un importo complessivo di Euro 104.263,96: in tale cartella sono conteggiati importi ricavati dai ruoli e due di questi ruoli riportano i contributi dovuti in base al verbale relativo agli accertamenti eseguiti presso l'arenile di Lignano Riviera, oggetto di impugnazione nella procedura n. 675/13 avanti questa Corte.

Tuttavia il CTU, come detto, nel contraddittorio delle parti, ha calcolato i contributi dovuti nella somma di Euro 63.489,44 oltre somme aggiuntive per Euro 21.108,14, ponendo a base del calcolo quanto risultante dal verbale relativo agli accertamenti eseguiti a Bibione.

Il consulente pertanto si è rigorosamente tenuto al quesito che gli era stato formulato ed ha proceduto, appunto, a determinare *l'esatto ammontare dei contributi dovuti dalla ricorrente verificando la presenza di eventuali errori nella cartella esattoriale*, risultato cui è giunto nel contraddittorio con i consulenti delle parti.

Quanto poi al fatto che il Giudice si sarebbe sostituito all'amministrazione rendendo legittima una cartella nulla perché faceva riferimento ad un'altra vicenda, cioè a verbale impugnato in altra procedura, va precisato che l'opposizione a cartella esattoriale svolta nei confronti dell'esattore e dell'ente previdenziale introduce un



ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale in cui grava sull'ente previdenziale l'onere di provare il fondamento delle pretese e sull'opponente l'onere di indicare specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva (fra le altre, Cass. VI, 26/10/2018, n. 27274) ; nel caso presente l'INPS ha anche chiesto la condanna al pagamento dei contributi "che risulteranno dovuti all'esito dell'istruttoria".

Conseguentemente il Tribunale ha correttamente statuito quantificando le somme dovute sulla scorta della CTU, che ha tenuto conto delle contestazioni formulate dalle parti oppponenti.

Va aggiunto che le appellanti avevano in primo grado concluso, all'udienza del 07.05.2014, per la "rettifica delle somme ingiunte nella misura indicata dal CTU nel proprio elaborato".

13. Per quanto riguarda la lamentela relativa alle somme aggiuntive secondo cui il giudice, pur condannando nella sentenza definitiva al pagamento delle somme aggiuntive in contesto, avrebbe "omesso" di pronunciare al riguardo "rimettendo tutto in gioco", osserva il Collegio che il Tribunale si era sul punto già espresso con chiarezza nella sentenza non definitiva, ritenendo applicabile la sanzione civile per l'ipotesi di evasione e che su tale statuizione non vi è stata specifica impugnazione.

14. Per tutti i motivi sin qui esposti l'appello deve essere integralmente rigettato. La particolarità e la novità delle questioni involte nella procedura, unitamente alla considerazione che l'ampliamento della nozione di animatori turistici quali lavoratori dello spettacolo, come già osservato dal primo giudice, è frutto di un'evoluzione normativa che si è andata dilatando nel tempo e che non trova riscontro, con riferimento alla fattispecie concreta, in precedenti di legittimità, si ritiene di compensare integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di



competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Venezia, 7 novembre 2019

Il giudice ausiliario estensore

dott.ssa Annalisa Del Col

Il Presidente

dott. Gianluca Alessio

